

## **TI\_GERICHTE 14.2001.00002 vom 22. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2001.00002\\_d20001222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.00002_d20001222)

FR: TI\_GERICHTE 14.2001.00002 du 22 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 14.2001.00002 del 22 dicembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

aprile 2000 in re R.P. c. A. I. H. C. L. cons. 1.5. d). Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, *BISchK* 1995, p. 132; Piégai, *op. cit.*, p. 306), nei limiti del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, *La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat*, in: *Le séquestre selon la nouvelle LP*, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, *op. cit.*, p. 467 s.). d) Secondo l'art. 166 cpv. 2, risp. 171 cpv. 2 CPC, i documenti prodotti con la petizione vanno elencati con le lettere dell'alfabeto, quelli allegati alla risposta con cifre arabiche. Si può avere qualche esitazione sull'applicazione di queste norme in materia di sequestro, tale procedura iniziando con un'istanza unilaterale e diventando contraddittoria solo in sede di opposizione. La soluzione più pratica e chiara è quella di riservare le lettere dell'alfabeto ai documenti del sequestrante (visto che è questi ad adire per primo il giudice) e le cifre arabiche ai documenti dell'opponente, e ciò in tutti i stadi della procedura. 2. Condizioni materiali per la concessione del sequestro Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. In casu risultano contestate solo la prima e la terza condizione (cfr. atto di appello, p. 6 ad n. 6 i.f.) 3. Appartenenza dei beni sequestrati 3.1. Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica, e non quella economica (DTF 107 III 104 cons. 1; Amonn/Gasser, *op. cit.*, n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 ss.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ;

Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III p.1 19; Walter Stoffel , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 61 ss. ad art. 271 LEF, n. 25 e 26 ad art. 272 LEF). 3.2. Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, non risulta escluso il sequestro di un immobile intavolato a nome di una società dominata dal debitore sequestrato. Questa Camera ha infatti già avuto modo di stabilire l'ammissibilità di un sequestro di questo genere, in un caso in cui il sequestrante aveva reso verosimile (secondo la definizione giurisprudenziale data a questo termine, cfr. cons. 1.5c) il carattere manifestamente abusivo dell'opposizione al sequestro interposta dal debitore sequestrato, in quanto lo stesso aveva, apparentemente, costituito la società ai fini di far comprare ad essa una villa di cui sarebbe poi divenuto inquilino (cfr. CEF [14.00.0008] 5 luglio 2000; apparentemente nello stesso senso la giurisprudenza zurighese, cfr. Breitschmid , op. cit., p. 1014 ad n. 2.4.2). Tale decisione si fonda sulla teoria della trasparenza ("Durchgriff") dedotta dall'art. 2 CC (cfr. DTF 85 II 114, c. 3; 102 III 170, cons. 1; 108 II 214-215, c. 3; 113 II 36-37, cons. 2c; 121 III 321, c. 5a aa; SJ 2001 I 165 ss.) . 3.3. Nel caso di specie, a prescindere dalla questione di sapere se può essere sequestrato un immobile a nome di una persona fisica diversa dal debitore sequestrato (cfr. infra n. 3.4), va già esaminato se \_\_\_\_\_ avrebbe potuto far sequestrare la PPP n. \_\_\_\_\_ di cui alla part. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ qualora la stessa fosse tuttora registrata a nome della società \_\_\_\_\_. Ciò presuppone che non solo fosse stato reso verosimile il fatto che il debitore era l'unico azionista della società ma ancora che l'iscrizione della PPP n. \_\_\_\_\_ a nome della società avrebbe avuto come scopo – abusivo – di mettere la quota di proprietà al riparo da possibili azioni da parte della sequestrante. Orbene, risulta impossibile, in base ai documenti agli atti, stabilire se la prima condizione è realizzata o no. Dal "Wertschriftenverzeichnis" prodotto con le osservazioni all'appello risulta certo che \_\_\_\_\_ sarebbe stato proprietario di 50 azioni di \_\_\_\_\_, per un valore nominale di fr. 250'000.--, ma non è dato a sapere se detiene o no l'intero capitale, in assenza di un estratto del registro di commercio relativo a questa società. Ma soprattutto, la sequestrante non ha reso verosimile con elementi oggettivi e concreti che il suo ex marito avrebbe avuto motivi per nascondere beni già nel 1990 (risulta dal doc. 3 prodotto con l'istanza di sequestro che il precedente acquisto della PPP n. \_\_\_\_\_ era del 14 dicembre 1990), quando la convenzione sugli effetti accessori è del 1998 e il divorzio del 2000. 3.4. Anche volendo ammettere che \_\_\_\_\_ abbia abusivamente trasferito la PPP n. \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ resta aperta la questione di sapere se può essere sequestrato un immobile registrato a nome di una persona fisica che non sia il debitore sequestrato. Walter Stoffel ( CEDIDAC, p. 260-261; Basler Kommentar zum SchKG , n. 47 ad art. 271) dà una risposta positiva. Dalle sentenze citate da quest'autore risulta però che il sequestro di beni intestati a terzi sarebbe possibile solo quando viene reso verosimile che il proprietario è in realtà il debitore sequestrato. Orbene, proprietario giuridico di un immobile è incontestabilmente la persona che figura al registro fondiario come proprietaria, riservati i casi menzionati all'art. 10 RFF. Qualora il debitore sequestrato abbia trasferito l'immobile ad un terzo e il trapasso sia stato iscritto a registro fondiario, soltanto il terzo è da considerarne proprietario, anche se "economicamente" (in base a convenzioni interne tra debitore e terzo) il debitore dovesse continuare a "disporre" di fatto dell'immobile. Contrariamente a quanto potrebbe succedere per crediti o azioni, che possono essere formalmente messi a nome di un terzo (prestanome, uomo di paglia) quand'anche giuridicamente il creditore, risp. l'azionista rimane titolare del diritto, in un'operazione immobiliare il prestanome, come il fiduciario, deve sempre essere considerato quale titolare

del diritto reale trasferito se è stato iscritto in tale qualità a registro fondiario. Il divieto dell'abuso di diritto consacrato all'art. 2 cpv. 2 CC è tuttavia di applicazione generale. Nello stesso modo che l'invocazione della dualità giuridica tra azionista unico e società può costituire un abuso di diritto, è pure da ritenere abusiva l'opposizione al sequestro motivata dal diritto di proprietà di un terzo sull'oggetto sequestrato, quando lo stesso è stato costituito con l'unico scopo di impedirne il sequestro (apparentemente in questo senso: Gilliéron, op. cit., p. 127). Qualora l'abuso sia manifesto, la proprietà del terzo non deve essere protetta.

3.5. In casu, nell'ipotesi in cui fosse stato reso verosimile che \_\_\_\_\_ era la compagna o l'amante di \_\_\_\_\_ già nel 1994 e che alla stessa epoca il divorzio era già stato chiesto o era sul punto di esserlo, la vendita della PPP n. \_\_\_\_\_ apparirebbe manifestamente abusiva. Non emerge tuttavia dalle tavole processuali che queste condizioni fattuali siano state realizzate. Le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ di cui ai doc. 6 e 7 annessi all'istanza di sequestro, quand'anche formalmente ricevibili (art. 20 cpv. 3 LALEF), non appaiono al riguardo determinanti, in quanto né i testi né l'appellante danno alcuna spiegazione sulle circostanze e sui motivi sui quali si fondano le loro affermazioni. In queste condizioni non viene consentito alla controparte la produzione di controprove. Le foto allegate alle osservazioni all'appello e la dichiarazione fiscale (doc. A prodotto con l'opposizione) non permettono neanche di determinare se nel 1994 \_\_\_\_\_ fosse già compagna o no di \_\_\_\_\_. D'altra parte, la sequestrante non ha reso verosimile – e non ha neanche allegato – le ragioni per le quali il debitore sequestrato, già nel 1994, sarebbe stato spinto a nascondere beni. A questo stadio della procedura, la probabilità che \_\_\_\_\_ dimostri le sue tesi in una causa di merito appare quindi inferiore ad una su tre. Non ha pertanto reso verosimile (cfr. cons. 1.5c) il carattere abusivo dell'opposizione interposta da \_\_\_\_\_. In queste circostanze, non è necessario esaminare le controprove presentate dall'appellante sull'entità dei propri mezzi finanziari: spettava infatti in primo luogo alla sequestrante rendere verosimile che la PPP sequestrata era stata acquisita da \_\_\_\_\_ con il denaro di \_\_\_\_\_. 4. Visto che il sequestro viene revocato, la conclusione subordinata dell'appellante sull'imposizione alla sequestrante di una garanzia ex art. 273 LEF diventa priva di oggetto.

5. L'appellante, nelle sue motivazioni, sembra ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 152 CPC. La declaratoria di temerarietà non trova tuttavia pratica attuazione nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento (cfr. in ultimo luogo: CEF 26 giugno 2000 [inc. 14.00.55]). Per il principio di esclusività dedotto dall'art. 1 cpv. 1 OTLEF è data la sola applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF per la determinazione dell'indennità alla parte vincente. L'esistenza di norma specifica non consente il rinvio all'art. 152 CPC in virtù dell'art. 25 LALEF, richiamata la disciplina dell'art. 26 LALEF.

6. L'appello 8 gennaio 2001 di \_\_\_\_\_ va quindi accolto e il sequestro revocato. Tassa di giustizia ed indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Richiamati gli art. 272, 278 LEF, 20 LALEF, e per le spese la vigente OTLEF, pronuncia: 1. L'appello 8 gennaio 2001 di \_\_\_\_\_ è accolto. 1.1. Di conseguenza, la sentenza 22 dicembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è riformata come segue: "1. L'opposizione 27 novembre 2000 di \_\_\_\_\_, è accolta. 1.1 Di conseguenza, il sequestro di cui al decreto 30 ottobre 2000 della Pretura di Locarno-Campagna (EF. \_\_\_\_\_) è annullato. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- a titolo di indennità." 2. La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata \_\_\_\_\_ è posta a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà all'appellante fr. 1'500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_. Comunicazione a: Pretura

di Locarno-Campagna. Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.